

Rep. n. 2300

Racc. n. 1778

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, del mese di luglio, il giorno sei, alle ore sedici e cinque minuti.

6/7/2023 - h. 16:05.

In Gualdo Tadino, nel mio studio, sito al Corso Italia n. 61, davanti a me Avv. Salvatore Napolitano, Notaio in Gualdo Tadino, iscritto presso il Collegio notarile del Distretto di Perugia,

si è costituito il Signor:

- Fausto Galilei, nato a Gualdo Cattaneo il 6 settembre 1952, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Amministratore della Società "**E.S.A. S.p.A. ECO SERVIZI APPENNINO**", società unipersonale, con sede in Gualdo Tadino, Zona Industriale Nord, capitale sociale euro 400.000 (quattrocentomila) interamente versato, partita IVA, numero di iscrizione presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. dell'Umbria e codice fiscale n. 02202440547, R.E.A. n. PG-199369, indirizzo pec: ecoserviziappennino@pec.it.

Il costituito, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di fungere da segretario e redigere il verbale di assemblea della predetta società, riunita in forma totalitaria in questo luogo, data ed ora, per discutere e delibe-

Registrato a Perugia
il 14 luglio 2023
n. 15310 serie:
1T
Esatti € 200

rare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1) Trasformazione regressiva da società per azioni in società a responsabilità limitata, con conseguente approvazione del nuovo statuto e modifica della denominazione sociale;
- 2) modifica della durata della società;
- 3) varie ed eventuali.

Al che, aderendo io Notaio a detta richiesta, do atto che l'assemblea si svolge come segue:

- il costituito Signor Fausto Galilei, che ha assunto la presidenza dell'assemblea ai sensi del vigente statuto,

dichiara

A) che è presente l'intero capitale sociale in persona dell'unico Socio: "Comune di Gualdo Tadino" con sede in Gualdo Tadino, Piazza Martiri della Libertà n. 4, codice fiscale 00467070546, in persona del Sindaco prò-tempore Massimiliano Presciutti, nato a Monthey (Svizzera) il 26 agosto 1971 titolare dell'intero capitale sociale;

B) che è presente l'intero Organo Amministrativo in persona di esso costituito;

C) che per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Adonella Biagioli, nata a Gualdo Tadino il 28 luglio 1960;
- Emanuele Brunetti, nato a Foligno il 23 agosto 1965;

D) che nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti sufficiente-

mente informati;

E) di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

F) che la presente assemblea è regolarmente costituita, come da esso stesso verificato, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra.

- Aperta l'adunanza il Presidente prende la parola ed espone ai presenti che:

A) per un miglior svolgimento dell'attività sociale, sarebbe opportuno snellire la forma societaria, trasformando la società in una a responsabilità limitata, con

- modifica della denominazione sociale in "**E.S.A. s.r.l. ECO SERVIZI APPENNINO**";

- l'adozione dello Statuto il cui testo è già stato portato a conoscenza di tutti gli intervenuti;

B) sarebbe opportuno altresì prolungare la durata della società fino al 31/12/2060 (trentuno dicembre duemilasessanta);

C) trattandosi di trasformazione omogenea, non è necessaria la relazione degli amministratori di cui all'art. 2500 *sexies* c.c., ma che comunque l'unico socio vi ha rinunciato;

D) titolare dell'intero capitale sociale continuerebbe ad essere l'unico socio "Comune di Gualdo Tadino" con sede in Gualdo Tadino, Piazza Martiri della Libertà n. 4, codice fiscale 00467070546;

E) le modifiche statutarie sono state sottoposte all'esame del

Consiglio Comunale di Gualdo Tadino che ha approvato con delibera del consiglio del 27 giugno 2023, numero 37, immediatamente esecutiva, cui dà esecuzione nella presente assemblea il Sindaco prò-tempore Massimiliano Presciutti;

F) l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale hanno espresso parere favorevole alle modifiche proposte;

G) sono parte del patrimonio della Società:

G1) diritto di proprietà su fabbricato sito in Gualdo Tadino e censito al CF **foglio 10, particella 156**, cat. D/1, e

G2) diritto di proprietà su Terreno sito in Gualdo Tadino e censito al CT **foglio 10, particella 794**, confinanti - nell'insieme - con strada su più lati, particella 198 del foglio 10, salvo altri;

G3) i seguenti beni:

- Nissan Cabst 120/35 Cassone Rib., Targa: CL233RD;

- Piaggio Porter, Targa: DR993VL;

- Nissan Cabstar, Targa: ZA231RF;

- Nissan Atleon, Targa: CG369XS;

- Iveco 65X/E4, Targa: EK871GF;

- Iveco 65C/E4, Targa: EK870GF;

- Nissan Cabstar, Targa: EK869GF;

- Iveco 65C/E4, Targa:EK801NG

- Spazzatrice usata mod. sicas millenium completa, Targa: AJN821; Telaio: NA4M270187;

- Carello elevatore still RX 70-25 usato, matricola:

517322A00076;

- Nissan Cabstar anno 2006, Targa: ZA823XN;

- Minipala G.SL4640DXT, Targa: AEZ646 con benna;

- Catene tipo supergr, per minipala;

- Autocar. usato Fiat 1.9 JTD, Targa: BY366LJ;

- Fiat DPick-Up 1.9, Targa: BY366LJ;

- minipala, Targa: AEZ646;

- Terna Komatsu 898, Targa: UDAE95;

H) il diritto di uso su fabbricato sito in Gualdo Tadino e censito al CF **foglio 10, particella 923**, cat. D/8, ancorché catastalmente intestato alla Società, non è più di sua titolarità per essere già stato ceduto nel corrente anno, prima della presente assemblea;

I) delle eventuali delibere assunte, verrà data tempestiva comunicazione ai componenti dell'organo di controllo non presenti;

L) i componenti dell'organo di controllo sono decaduti per fine mandato con l'approvazione del bilancio dello scorso anno.

- Dopo breve discussione l'assemblea, con voti palesi e peralzata di mano, all'unanimità, il tutto come accertato dal Presidente,

delibera

a) di rinunciare alla relazione degli amministratori di cui all'art. 2500 *sexies* c.c.;

b) di trasformare la Società in società a responsabilità limi-

tata;

c) di modificare la denominazione sociale in "**E.S.A. S.R.L. ECO SERVIZI APPENNINO**", la quale potrà agire anche utilizzando la denominazione abbreviata "ESA S.R.L.". Restano invariate la sede sociale, il capitale sociale - interamente posseduto dall'unico socio - e l'oggetto sociale, tutti contenuti nello statuto allegato;

d) di portare la durata della società al 31/12/2060 (trentuno dicembre duemilasessanta);

e) di adottare lo statuto nella versione già messa a conoscenza dei soci, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

f) di confermare l'Amministratore Unico Signor Fausto Galilei, secondo l'originaria scadenza fissata all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 (trentuno dicembre duemilaventicinque), il quale dichiara di accettare e che a suo carico non esistono cause di decadenza o ineleggibilità;

g) di prendere atto che l'organo di controllo è decaduto e di non nominarne uno nuovo;

h) di dare mandato all'organo amministrativo di effettuare tutte le formalità - comprese quelle pubblicitarie - di legge, ivi compresa, eventualmente, quella di cui all'art. 2470 c.c., relative al presente atto;

i) di autorizzare a tutte le volture ed alla trascrizione del presente atto a richiesta di chiunque, esonerando il Conserva-

tore dei competenti Registri immobiliari e tutti gli altri

Funzionari interessati da qualsiasi responsabilità e - ove oc-

corra e possa - di rinunciare all'ipoteca legale.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta

essendo le ore sedici e trenta minuti.

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

Il costituito mi dispensa dalla lettura di quanto allegato per

averne piena ed esatta contezza.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, del quale

ho dato lettura al comparente, che lo ha dichiarato pienamente

conforme al vero ed alle sue volontà e con me Notaio lo sotto-

scrive alle ore diciassette e cinque minuti.

Scritto in parte a macchina, con nastro indelebile, da persona

di mia fiducia sotto la mia direzione e in parte di mia mano,

consta di due fogli per sette pagine intere scritte e quanto

fin qui della presente ottava pagina.

Firmato: Fausto Galilei

Salvatore Napolitano (sigillo)

Allegato A al n. 1778 di raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE -OGGETTO -SEDE -DURATA

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata "E.S.A. S.R.L.

ECO SERVIZI APPENNINO", la quale potrà agire anche utilizzando la denominazione abbreviata "ESA S.R.L."

La Società svolge le attività indicate nel successivo articolo 3) del presente statuto ed opera secondo le norme del Codice civile sulle società per azioni, nel pieno rispetto del diritto societario e del D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche.

ARTICOLO 2

SEDE

La sede legale si trova nel Comune di Gualdo Tadino, provincia di Perugia (Italia). L'organo amministrativo potrà assumere le deliberazioni per l'apertura e la soppressione di, sedi secondarie, agenzie e succursali.

La direzione della società può essere stabilita anche in luogo diverso dalla sede legale.

ARTICOLO 3

OGGETTO SOCIALE

La società ha come oggetto esclusivo le attività di cui all'art. 4, comma 2, d.lgs. 175/2016, lettere a), b, d) ed e).

La società opera in regime di autoproduzione di beni o servizi strumentali alle funzioni degli enti pubblici partecipanti nelle materie di seguito indicate:

a) gestione delle attività di liquidazione e di accertamento di tributi e quelle di riscossione di tributi e di altre entrate e delle attività connesse e complementari indirizzate al

supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale;

b) gestione di attività di facility management e di global service.

La società produce in house servizi di interesse generale, con particolare riguardo ai servizi di seguito elencati:

a) la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati consistente nelle attività di raccolta, anche differenziata, spazzamento, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, ovvero la gestione di alcune soltanto delle predette attività, ivi compresa la commercializzazione;

b) la raccolta, anche differenziata, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento, il riutilizzo, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi nonché la commercializzazione dei predetti rifiuti, nonché la redazione di progetti per lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti e la predisposizione di campagne informative e di sensibilizzazione per l'educazione ambientale;

c) la realizzazione, direzione e gestione, anche per conto terzi, di impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la gestione ordinaria e straordinaria di discariche di ogni categoria, il loro potenziamento, la realizzazione delle opere di recupero ambientale e collaterali nonché tutto quanto stabilito dalla normativa di settore anche

tecnica;

d) la bonifica dei siti inquinati ed attività preliminari;

e) l'autotrasporto di merci;

f) la realizzazione, direzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica e termica, provenienti da fonti rinnovabili nonché la commercializzazione della predetta energia;

g) la realizzazione, gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria di impianti sportivi, culturali, assistenziali, del tempo libero e di promozione economica, strutture ed infrastrutture per il turismo, aree camper, aree di sosta, aree attrezzate, sentieri, rifugi, ascensori pubblici, percorsi meccanizzati, stazioni di ricarica elettrica veicoli, piste ciclabili, strade, pubblica illuminazione e impianti tecnologici;

h) la gestione del servizio mensa e ristorazione di competenza pubblica, organizzazione del servizio di trasporto scolastico e socio-assistenziale;

i) la gestione e lo svolgimento del servizio di pubbliche affissioni, anche attraverso l'utilizzazione di spazi pubblicitari esistente, nonché la progettazione e creazione di nuovi spazi;

l) la gestione di beni e servizi privati e pubblici, ivi compresi i cimiteri, canili, mattatoio e lo svolgimento di servizi mediante i predetti beni;

m) la gestione del verde edell'arredo urbano, ivi comprese tutte le attività di taglio dell'erba, raccolta delle foglie, lavaggio delle strade, pulizia e spurgo dei pozzetti stradali, in aree pubbliche e di uso pubblico;

n) la gestione di servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e attività connesse.

La Società può altresì provvedere a tutte le attività connesse e complementari a quelle sopra elencate, compiendo ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria, industriale, di servizio e studio necessaria al perseguimento dei propri fini e può partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici.

La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l 80% del fatturato di competenza così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento; è ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa partecipazione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società.

In ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti.

A tal fine la coerenza degli interessi della società con quel-

la dei soci pubblici partecipanti è definita nell'ambito dell'organismo del Comitato di cui al successivo art. 25 che effettua il controllo analogo.

Le attività svolte dalla società nell'interesse esclusivo dei propri enti soci rientrano nel novero di quelle previste dall'articolo 4 comma 2 del D.lgs 175/2016 lettera a),b),d) ed e).

La società pone in discussione presso il Comitato o in Assemblea in caso di socio unico eventuali modificazioni del piano industriale, i meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse, il bilancio di esercizio, una repertoristica sullo stato di avanzamento delle attività con i relativi aspetti amministrativi.

La società procede annualmente alla verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti soci, verso i quali si applica il dispositivo di cui all'articolo 11 comma 6 lettera J) del D.Lgs n. 118/2011 e alla produzione della relativa informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione.

ARTICOLO 4

DURATA

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060. Essa potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria da assumersi almeno 12 mesi prima della scadenza del termine di cui sopra.

La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per delibe-

razione dell'Assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dal presente Statuto o dal codice civile.

ARTICOLO 5

DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il luogo risultante dal Libro dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 400.000 (quattrocentomila). Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

La qualità di socio importa adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto.

I versamenti del capitale sottoscritto devono essere effettuati nei termini stabiliti dalla delibera di aumento di capitale sociale e/o demandata a determina del Consiglio di Amministra-

zione il quale porrà a carico del socio inadempiente un interesse di mora superiore di tre punti rispetto al Tasso Ufficiale di Riferimento (BCE). Ogni aumento di capitale sociale a pagamento dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione. In caso di aumento del capitale sociale i soci hanno il diritto di esercitare la prelazione sulle quote di nuova emissione ai sensi di legge rispettando le proporzioni delle rispettive partecipazioni.

Verificandosi l'adempimento al disposto dell'art. 2481 del codice civile, il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante il conferimento di beni in natura o di crediti compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, previa deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di prelazione spettante ai soci sulle quote di nuova emissione, può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale sociale approvata con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 7

TRASFERIMENTO DI QUOTE -GRADIMENTO -DIRITTO DI PRELAZIONE

Ai sensi dell'art. 2469 del Codice Civile, il trasferimento delle quote non produce effetto nei confronti della società se non previo consenso di tanti soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea,

non computandosi le quote eventualmente possedute dal soggetto cedente. Il consenso potrà essere negato solo in modo motivato, nell'interesse della Società, qualora l'acquirente indicato dal soggetto cedente nella comunicazione di cui al capoverso che segue non presenti caratteristiche oggettivamente compatibili con il raggiungimento dell'oggetto sociale sopra riportato all'art. 3 ovvero non possieda requisiti di moralità, professionalità, consistenza e capacità imprenditoriale, finanziaria e patrimoniale richiesti in relazione all'attività effettivamente svolta dalla società oppure dalla normative per l'assegnazione delle concessioni ed appalti pubblici.

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. o PEC, offrirle in acquisto agli altri azionisti, mediante comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società che ne darà notizia agli altri soci, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di cessione, di modo che agli altri soci pervengano, gli elementi di una completa offerta contrattuale.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione all'organo amministrativo, a mezzo raccomandata a.r. o PEC, indirizzata all'offerente, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare i titoli offerti in vendi-

ta, al prezzo attestato ed alle condizioni indicate dall'offerente; con la stessa comunicazione ciascun socio potrà in luogo dell'esercizio del diritto di prelazione, negare il gradimento alla cessione in conformità al secondo comma del presente articolo; spetterà all'organo amministrativo verificare se il diniego di gradimento pervenga da tanti soci costituenti la maggioranza di cui al primo comma del presente articolo e, in caso affermativo, dar comunicazione al soggetto cedente che la cessione non è perfezionabile a causa di mancato gradimento.

Nel caso in cui non si verifichi diniego di gradimento ai sensi del capoverso che precede e l'offerta venga accettata da più soci, le quote verranno attribuite ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Le quote per i quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente cedibili al soggetto indicato al comma terzo, salvo quanto stabilito nei precedenti commi primo e secondo di questo articolo.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto sulle quote; il diritto di voto tuttavia deve essere conservato in capo al socio e diverse convenzioni di voto tra il socio e l'usufruttuario ed il creditore pignoratizio sono opponibili alla società solo ove consti il consenso di tutti gli altri soci.

È inefficace nei confronti della Società e dei soci ogni trasferimento di quote in violazione della previsione di cui al

presente articolo.

“Ai sensi dell’art. 5, comma 1, let. c), d.lgs. 50/2016, e dell’art. 16, comma 1, d.lgs. 175/2016, non è consentita la partecipazione nella società di capitali privati”.

ARTICOLO 8

RECESSO

Il Socio può recedere dalla società per tutte o parte delle sue quote, nei casi previsti dall'art. 2473, del codice civile e negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Non spetta il diritto di recesso al socio che non abbia concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto:

- a) la proroga del termine della Società;
- b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle quote.

L'esercizio del diritto di recesso ed i suoi termini sono regolati dall'art. 2473 del codice civile.

La valutazione delle partecipazioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'art. 2473 del codice civile.

Il procedimento di liquidazione si svolge con i termini e le modalità di cui all'art. 2473 del codice civile.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 9

ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
dell'Organo di controllo/revisore unico.

ARTICOLO 10

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, rese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2478 bis del Codice Civile.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal revisore Unico, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;

- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea; -le materie all'ordine del giorno;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'Assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata A.R., fax o posta elettronica (all'indirizzo e-mail indicato dal socio e risultante dal libro soci), almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea in seconda o ulteriore convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.

L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Se l'organo amministrativo o i sindaci non partecipa all'Assemblea, dovrà rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiara di essere informato su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Il man-

cato rilascio della predetta dichiarazione da parte di un amministratore o di un sindaco per tre volte consecutive, costituisce motivo di revoca della carica.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina l'organo amministrativo ed il revisore unico sindaci, determinandone i relativi compensi; delibera inoltre sulle altre materie a lei riservate dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché sull'emissione delle obbligazioni e sulla nomina e revoca dei poteri dei liquidatori e le altre materie riservate dalla legge ai sensi dell'art. 2479 del Codice Civile.

Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta da conservarsi negli atti sociali, stesa anche in calce all'avviso di convocazione, da altra persona che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo, ovvero dal Consigliere più anziano assistiti da un segretario anche non socio, salvo che sia obbligatorio per

legge l'intervento del Notaio; qualora siano assenti i soggetti sopra indicati per presiedere, l'assemblea stessa nomina il Presidente a maggioranza del capitale rappresentato in persona anche di soggetto non socio.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di consultare documenti agli atti, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 11

DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia in essa rappresentata la maggioranza assoluta del capitale sociale, essa delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.

L'assemblea ordinaria in seconda e nelle successive convocazioni delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati in prima convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata, a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale; in seconda e nelle successive convocazioni l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale avente diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 12

ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, anche non soci, i quali rimangono in carica tre esercizi, salvo che all'atto della nomina sia stabilito un tempo più breve e sono rieleggibili, nei limiti imposti dalle leggi in materia; per la scadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione si fa rinvio all'art. 2475 del Codice Civile.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare un solo amministratore delegato attribuendo al medesimo deleghe di gestione a queste condizioni:

- l'amministratore delegato potrà ricevere deleghe di natura operativa, tecnica, amministrativa e finanziaria, ed escluse altresì le attività per le quali il presente statuto prevede la preventiva autorizzazione dell'assemblea.

- è fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio d'amministrazione ove preventivamente autorizzato dall'assemblea.

L'amministratore unico o il consiglio d'amministrazione ove nominato è tenuto a nominare soggetti obbligati ai sensi di legge agli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione.

La nomina dell'amministratore unico e dei membri del Consiglio di Amministratore è comunque effettuata dall'assemblea della Società nel rispetto delle norme specificamente applicabili.

Alla scadenza del mandato ai sensi del comma 1, l'organo ammi-

nistrativo continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo, fino al subentro del nuovo organo amministrativo.

Nel caso in cui nel corso del mandato venga meno il Presidente ovvero la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione originariamente eletti dall'Assemblea, per dimissioni o altra causa, l'intero Consiglio si intende decaduto di diritto e l'amministratore o gli amministratori rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo, potendo nel frattempo compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Qualora venga a mancare per qualsiasi causa uno solo degli amministratori, diverso dal Presidente, l'assemblea dei soci provvede a sostituirlo entro 30 giorni dalla cessazione.

L'amministratore nominato in sostituzione di quello cessato dalla carica assume l'anzianità di nomina di quello sostituito.

L'assemblea nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra i membri del Consiglio medesimo.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente a partecipare al Consiglio di Amministrazione, le funzioni vengono assunte, per il solo tempo in cui permanga detta assenza e/o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.

ARTICOLO 13

COMPENSI

I compensi a favore degli amministratori sono determinati dall'assemblea dei soci, la quale può stabilire un limite complessivo dei compensi anche riferito a quelli spettanti agli amministratori investiti di particolari incarichi, in ogni caso i compensi non possono eccedere quanto previsto dalle normative vigenti tempo per tempo.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

E' vietato corrispondere ai componenti degli organi amministrativi gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

E' vietato altresì istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

ARTICOLO 14

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche su richiesta di un solo Consigliere, con avviso inoltrato ai Consiglieri e ai membri dell'organo di controllo mediante raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dal libro soci, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Detto avviso, nei casi d'urgenza, può essere inoltrato con le stesse modalità di cui comma 1 almeno quarantotto ore prima

della riunione, con riscontro della ricevuta da parte dei destinatari almeno 24 ore prima della predetta riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare nonché del luogo e dell'ora della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno tenere altresì in audio o video conferenza, alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;

b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e. che vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di riunione totalitaria, i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi intendere svolta la riunione nel luogo

ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e cura che vengano fornite a tutti i Consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

I membri hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono esimersi dal farlo solo in presenza di gravi e giustificati motivi, debitamente documentati.

Tra i motivi esimenti deve intendersi ricompreso anche l'impedimento dipeso da conflitto d'interessi con la società.

Il Consigliere di Amministrazione che durante il proprio incarico sia assente ingiustificatamente a tre riunioni dell'organo amministrativo decade automaticamente da detta carica. Competente a deliberare in materia e a rilevare l'intervenuta decadenza è l'assemblea dei soci, tempestivamente convocata dai restanti consiglieri. Detta assemblea avrà anche il compito di nominare il nuovo Consigliere di Amministrazione in sostituzione di quello decaduto, nei limiti consentiti dal presente statuto.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione che in ragione del loro mandato, si rechino fuori del Comune ove ha sede la società, nel rispetto della normativa specificatamente applicabile e del regolamento aziendale in vigore, sono dovuti il rimborso delle spese effettivamente sostenute. La liquidazione

del rimborso delle spese sostenute è effettuata dal funzionario competente, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute.

Ai consiglieri di amministrazione che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede la società, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione nonché per la presenza necessaria presso la sede: degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

ARTICOLO 15

COSTITUZIONE -DELIBERAZIONI -VERBALIZZAZIONI

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi di cui al precedente art. 22, quando siano presenti tutti gli amministratori ed i componenti effettivi in carica dell'organo di controllo.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si fa constare con verbale firmato dai Consiglieri partecipanti.

ARTICOLO 16

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e sono conferite ad esso tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge in modo tassativo riservate all'assemblea.

L'organo amministrativo può sottoporre alla deliberazione dell'assemblea dei soci ogni atto che ritenga di rilievo essenziale per l'attività della Società.

ARTICOLO 17

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in sua assenza od impedimento al Consigliere di Amministrazione più anziano di età, nonché nei limiti delle deleghe, agli amministratori delegati.

ARTICOLO 18

INTERVENTO ALLE SEDUTE -RESPONSABILITA'

L'amministratore unico, il Presidente, o il Consigliere più anziano d'età facente sua vece, può invitare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, dipendenti e collaboratori della società o altri soggetti, anche esterni, esperti negli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori viene esercitata nei termini e con le modalità di legge.

ARTICOLO 19

ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE UNICO

Qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, questo, nel rispetto della vigente normativa sarà monocratico.

La nomina dell'Organo di Controllo o alternativamente di un Revisore è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art.2477 del codice civile.

L'Organo di Controllo o il Revisore è eletto dall'assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge.

L'Organo di Controllo o il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge, e può essergli affidata la revisione legale dei conti della società al ricorrere dei presupposti di legge, ove non sia affidata ad un Revisore legale dei conti.

In alternativa all'Organo di Controllo, la società può nominare un Revisore legale avente i requisiti di legge, eletto dall'assemblea dei soci, il quale eserciterà la revisione legale dei conti. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il Revisore svolge tutte le funzioni di legge.

Almeno per il primo triennio dalla trasformazione in srl la società sarà dotata del solo revisore legale monocratico.

ARTICOLO 20

BILANCIO ED UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo nel termine fissato annualmente da quest'ultimo.

ARTICOLO 21

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e dal presente Statuto.

In caso di scioglimento della Società per qualsia-si causa, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

ARTICOLO 22

REGOLAMENTI INTERNI

Possono essere adottati regolamenti interni per il funziona-

mento degli organi della Società e per l'esercizio delle funzioni aziendali.

L'eventuale predisposizione dei regolamenti interni è di competenza dell'organo amministrativo, nel rispetto della legge e del presente Statuto, fatta salva l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea, alla quale saranno tempestivamente sottoposti i regolamenti già approvati dell'organo amministrativo.

In particolare possono essere disciplinate con regolamento le seguenti materie:

contabilità, finanza, bilanci e pianificazione;

reclutamento del personale;

e) stipulazione di contratti attivi e passivi per opere, lavori, servizi e forniture, ivi comprese le relative procedure da utilizzare.

ARTICOLO 23

CONTROLLO ANALOGO

Ogni socio esercita nei confronti della società, nell'ambito del controllo analogo congiunto, una influenza determinante anche con riferimento a specifiche procedure nei termini e modi definiti dai patti parasociali e da esprimersi nell'ambito del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali.

Il controllo analogo del socio unico è esercitato in assemblea. A tal fine l'organo amministrativo richiede all'assem-

blea la preventiva approvazione dei documenti di programmazione e degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori a 500 mila Euro. Il socio unico, in assemblea, può: a) richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione e la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario; b) dettare indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house; c) disporre controlli ispettivi; d) chiedere all'organo amministrativo di modificare gli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza. In fase di approvazione del rendiconto, l'organo amministrativo deve dare atto all'assemblea dei risultati raggiunti dall'organismo inhouse e del conseguimento degli obiettivi prefissati; il socio unico in assemblea fornisce, sulla base di tali risultanze, indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva. L'organo amministrativo, nella gestione ordinaria e straordinaria, è tenuto e vincolato al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti

ARTICOLO 24

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

Firmato: Fausto Galilei

Salvatore Napolitano (sigillo)